

COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 132 DEL 30-10-2018

Oggetto: Piano di Azione Comunale 2016-2018 - Misure contingibili per garantire il rispetto dei valori limite di concentrazione di polveri sottili nell'aria ambiente previsti dal D. Lgs. 155/2010 - Anno 2017 2018. Divieto di bruciatura all'aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, di giardini e aree agricole, boscate o verdi, da attività da cantiere, artigianali, commerciali, di servizio o produttive in genere nelle aree del territorio comunale poste a quota minore o uguale di 200 metri sul livello del mare.

IL SINDACO

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

Premesso che nel territorio comunale, presso l'abitato di Capannori e presso la vicina città di Lucca, sono posizionate centraline di misura degli inquinanti dell'aria ambiente che monitorano l'inquinante polveri sottili (PM₁₀). Dette centraline, fanno parte della rete regionale di monitoraggio e costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n° 1182/2015 ed alla D.G.R.T. n. 814/2016;

Preso atto del D. Lgs. 155/2010 il quale stabilisce che il numero massimo di superamenti del valore limite medio giornaliero relativamente al parametro inquinante PM₁₀ (50 µg/mc di aria) è pari a n. 35 nell'anno civile (01 gennaio-31 dicembre);

Preso atto del D. Lgs. 155/2010 il quale stabilisce che il valore medio annuale relativamente al parametro inquinante PM₁₀ (polveri sottili) è pari a 40 µg/mc di aria;

Atteso che nel corso dei mesi autunnali ed invernali, così come comunicato da ARPAT, si verificano numerosi e ripetuti superamenti del valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM₁₀ (polveri sottili);

Atteso che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria;

Preso atto della L.R. n. 9 del 11/02/2010 la quale stabilisce che è di competenza comunale l'adozione di interventi contingibili da porre in essere nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limiti previsti dalla vigente normativa nazionale;

Preso atto della D.G.R.T. n. 1182/2015 nella quale è ribadita la potestà del Sindaco di adottare misure ed interventi contingibili per contrastare il superamento dei limiti normativi previsti dal D. Lgs. 155/2010.

Preso atto della Delib. della G.C. n. 173/15 del con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2016-2018 di cui alla L.R. 09/2010. In detto piano si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che contingibili che si intendono attuare nel territorio comunale al fine di limitare il rischio e la durata del superamento dei valori limiti di inquinamento con particolare riferimento allo sfioramento del valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM₁₀ (polveri sottili);

Preso atto della D.G.R.T. n. 814/2016 avente per oggetto "L.R. 9/2010 – Norma per la tutela della qualità dell'Area Ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011";

Preso atto che nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2016-2018 approvato con Delib. della G.C. n. 173/15 tra le misure contingibili indicate è riportata quella (interventi ICQA – modulo1) che prevede, a partire dal 1 novembre - 31 marzo, il divieto di effettuare la pratica di abbruciamento dei residui vegetali all'aperto derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, di giardini e aree agricole, boscate o verdi, da attività da cantiere, artigianali, commerciali, di servizio o produttive in genere. Detta misura non si applica per le aree del territorio comunale poste a quota maggiore di 200 metri sul livello del mare;

Preso atto del ripetersi, durante la stagione autunnale/invernale, del superamento del valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM₁₀ (polveri sottili) rilevato presso le centraline di misura degli inquinanti dell'aria ambiente ubicata nell'area di superamento denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 1182/2015 ed alla D.G.R.T. n. 814/2016;

Atteso che nel territorio comunale le pratiche agricole e di giardinaggio sono per estensione e per tradizione ampiamente diffuse e i loro residui vegetali sono frequentemente oggetto di combustioni all'aperto;

Atteso che l'Art. 182 del D.Lgs 152/2006 stabilisce che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀);

Atteso che, come evidenziato nella relazione anno 2010 e 2011 sulla qualità dell'aria a livello provinciale redatta da ARPAT Dip. di Lucca, nei risultati dell'indagine PATOS della Regione Toscana e nel quadro conoscitivo del PAC 2016-2018, un contributo significativo alle emissioni di polveri sottili in atmosfera è costituito dalla combustione degli scarti vegetali all'aperto;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico nel periodo 01/11/2018 – 31/03/2019, che vieti di effettuare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali all'aperto derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, di giardini e aree agricole, boscate o verdi, da attività da cantiere, artigianali, commerciali, di servizio o produttive in genere nelle aree del territorio comunale poste a quota minore o uguale di 200 metri sul livello del mare;

Visto il D. Lgs. 155/2010;

Vista la L.R. 9/2010;

Vista la D.G.R.T. n. 1182/2015

Vista la D.G.R.T. n. 814/2016;

Vista la Delib. della G.C. n. 173/15;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

ORDINA

Per il periodo temporale dal 1 novembre 2018 al 31 marzo 2019 nelle aree del territorio comunale poste a quota minore o uguale di 200 metri sul livello del mare, il divieto di effettuare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali all'aperto derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, di giardini e aree agricole, boscate o verdi, da attività da cantiere, artigianali, commerciali, di servizio o produttive in genere;

SI RISERVA

la facoltà di adottare successivi provvedimenti qualora, le misurazioni della qualità dell'aria ambiente effettuate da ARPAT rilevino ulteriori superamenti dei limiti di inquinamento da PM10 stabiliti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle misure contingibili previste Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2016-2018 approvato con Delib. della G.C. n. 173/15;

DISPONE


La massima pubblicizzazione delle presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione;

La trasmissione della presente ordinanza alla Regione Toscana, ad ARPAT e all'Azienda U.S.L. n. 2 Toscana Nord-Ovest;

Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza anche tramite l'intensificazione della vigilanza e controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari così come previsto nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2016-2018 approvato con Delib. della G.C. n. 173/15;

AVVERTE

- Che, ai sensi dell'art. 3, IV co L. n.241/1190, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;
- Che ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990, gli interessati possono prendere visione degli atti e fare copia in orario d'ufficio, previa richiesta scritta, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;
- Che è fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili;



Il Sindaco
(Leonardo Fornaciari)